



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909

ROMA — Martedì, 12 gennaio

Numero 8.

DIREZIONE

Via Larga nel Palazzo Reale

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Via Larga nel Palazzo Reale

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 42; semestre L. 22; trimestre L. 12
 » a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25
 Altri annunzi » 0.50 } per ogni linea o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità del e richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

AVVISO

per la concessione della vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale

In adempimento di quanto dispone l'art. 17 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto che il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di affidare, con conveniente sconto, alle principali ditte librerie delle più importanti città del Regno, la vendita dei testi delle leggi e dei decreti del Regno in edizione ufficiale.

Le case librerie che intendono di ottenere la concessione di tale vendita debbono farne domanda al Ministero suddetto, indicando lo sconto che esigono.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Leggi nn. 750, 773 e 774 concernenti: Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative — Commissione d'inchiesta istituita col R. decreto 8 marzo 1908, n. 97, ed aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni assegnate al Ministero della pubblica istruzione con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213 — Alienazione di beni demaniali posseduti dalla R. marina a Spezia — Legge n. 12, concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — R. decreto n. 768 che ripristina presso l'Istituto « Antonio Zanon » di Udine la sezione industriale — R. decreto n. 770 che sostituisce un articolo del regolamento per le scuole superiori di medicina veterinaria — R. decreto n. 771 che sopprime l'articolo terzo del regolamento per l'opificio delle pietre dure in Firenze — R. decreto n. 772 che sostituisce l'annesso ruolo organico a quello istituito per gli insegnanti di ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche — R. decreto n. 11 che proroga la convocazione del collegio elettorale politico di Licata — R. decreto n. DXXII (parte supplementare) che approva l'annesso statuto della Società italiana di Roma per il progresso delle scienze — Mi-

nistero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame*, n. 53, dal 21 al 27 dicembre — Ministero della guerra: *Disposizioni nel personale dipendente* — Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche di intestazione* — *Smarritamento di ricervo* — *Perdita di certificati* (3ª pubblicazione) — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Senato del Regno: *Seduta dell'11 gennaio* — Diario estero — Il terremoto in Calabria e in Sicilia — Notizie varie — Telegrammi dell'agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la traslazione delle rendite nominative del Debito pubblico e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve essere dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:

1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale o amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;

3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Intendenza di finanza con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Potrà altresì il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

In ogni caso, si dovrà fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.

Art. 2.

Nei casi di successione, testamentaria o intestata, del cessionario delle rendite nominative o dell'aggiudicatario per sentenza o del creditore ipotecario o dell'usufruttuario, gli eredi e legatari o loro aventi causa devono presentare il titolo legale a possedere, richiesto, per la successione del titolare, dall'art. 20 della legge 10 luglio, 1861, n. 94, e specificato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D.

Art. 3.

Quando si tratti di rendite nominative il cui valore capitale non sia superiore a L. 2000, in luogo del titolo legale a possedere, qual è richiesto dal precedente art. 2, è ammessa la prova diretta della successione col deposito presso l'Amministrazione del Debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorietà, nella forma che sarà stabilita dal regolamento.

Agli effetti del presente articolo il valore capitale sarà determinato moltiplicando per 25 volte l'ammontare netto della rendita.

In ogni caso però, quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di poter essa risolvere, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata nell'art. 2.

Art. 4.

Per le successioni aperte all'estero del titolare di rendite nominative di debito pubblico, del cessionario, dell'aggiudicatario per sentenza e del creditore ipotecario, il titolo legale a possedere deve risultare da decreto della Corte d'appello di Roma, pronunziato in Camera di consiglio, ai termini dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D.

Nondimeno, anche per le successioni aperte al-

l'estero, nei limiti di valore e con la riserva espressa nel precedente art. 3, l'Amministrazione del debito pubblico può ammettere la prova diretta, con la produzione dei documenti indicati nello stesso articolo.

Art. 5.

Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come all'art. 2.

Quando gl'interessi dovuti non superino la somma di L. 2000, è ammessa la prova diretta della successione ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 (comma 2°).

Ove però trattisi di somma inferiore alle L. 100, basta un semplice atto di notorietà a giustificazione del diritto di successione.

Art. 6.

Le rendite nominative sottoposte ad ipoteca sono rese libere:

1° per consenso del creditore o del suo legittimo rappresentante o avente causa;

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza;

4° per prescrizione, quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro 30 anni, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Art. 7.

Non sono soggette a rinnovazione:

a) le ipoteche per cauzioni imposte dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni;

b) le ipoteche a favore dell'erario per i contabili dello Stato.

Le ipoteche a favore della moglie su iscrizioni del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione per il tempo stabilito dall'art. 2004 del Codice civile.

Art. 8.

Per ottenere la rinnovazione delle ipoteche sulle rendite deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico analoga domanda in doppio esemplare.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro avranno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. Esse però dovranno essere rese pubbliche a cura dell'Amministrazione del debito pubblico, con elenchi trimestrali nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per le rinnovazioni delle ipoteche sulle rendite saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2001 a 2006 inclusivamente, del Codice civile, concernenti le rinnovazioni delle ipoteche sui beni immobili.

Art. 9.

L'usufrutto vitalizio di rendite nominative di debito pubblico non è ammesso a favore di più persone, se non congiuntamente.

L'usufrutto si estingue nei casi indicati dagli articoli 515, 517 e 518 del Codice civile.

Art. 10.

Le rendite nominative annotate di vincoli diversi da quello ipotecario sono rese libere:

1° per consenso o rinuncia di chi vi abbia interesse;

2° per deliberazione o per decreto dell'autorità competente;

3° per sentenza.

Art. 11.

Per l'annotazione, la cancellazione e la riduzione delle ipoteche e dei vincoli, il consenso deve essere dato nei modi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1.

Qualora però si tratti di tramutare rendita al portatore in rendita nominativa e di sottoporla contemporaneamente ad ipoteca o vincolo, potrà essere prodotta la sola istanza con la firma dell'esibitore delle cartelle.

Art. 12.

Le ipoteche e gli altri vincoli si estinguono pure:

a) con l'estinguersi dell'obbligazione;

b) con lo spirare del termine a cui furono limitato;

c) col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu apposta;

d) e, in genere, quando si verifichi la cessazione della loro causa, nei casi ammessi dalle leggi.

Per ottenere la cancellazione saranno osservate le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 13.

Le iscrizioni di rendita nominativa sono soggette ad opposizioni nei casi:

1° di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione, denunziati dal titolare o dal suo rappresentante o avente causa;

2° di controversia sul diritto a succedere;

3° di fallimento del titolare;

4° di esecuzione per effetto dell'ipoteca.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa; e, negli ultimi tre casi, le opposizioni non avranno effetto alcuno presso l'Amministrazione, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziario e notificate direttamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa.

Art. 14.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico si ri-

cusi di eseguire una qualsiasi operazione sopra rendite, la parte richiedente può richiamarsene al tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvederà con decreto pronunziato in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e sentita pure la suddetta Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il richiamo in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento.

Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza, potrà ordinare che siano chiamate le parti che si presumano interessate, o rimandarle a giudizio in contraddittorio, e potrà pure ordinare pubblicazioni o mandare ad eseguire l'operazione con speciali cautele.

Art. 15.

Per le controversie riguardanti la interpretazione delle leggi sul Debito pubblico, rimane ferma la giurisdizione della V sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 23, n. 1, del testo unico di legge sulla giustizia amministrativa, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Art. 16.

Il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati, non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.

Art. 17.

È data facoltà ai portatori delle obbligazioni ferroviaria di Cuneo - emissione 1857 - ferrovia Vittorio Emanuele, ferrovia Torino-Savona-Acqui, ferrovie Livornesi - serie A, B, C, D¹, D² - ferrovia Lucca-Pistoia - emissione 1856, 1858, 1860 - ferrovie romane (obbligazioni comuni), di conseguirne il tramutamento in nominative e da nominative al portatore, sotto l'osservanza delle formalità da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, a quelle della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria ed alle altre indicate nell'articolo precedente, sono applicabili le agevolanze fiscali concesse col decreto legislativo 26 gennaio 1882, n. 621, per le operazioni specificate nello stesso decreto.

Art. 19.

Le ipoteche soggette a rinnovazione ai termini della presente legge, le quali siano state iscritte in epoca

anteriore di 30 anni o più alla data dell'attuazione della presente legge, devono essere rinnovate entro un triennio dalla data stessa.

Decorso questo termine senza che siano state regolarmente rinnovate, le dette ipoteche cadranno in prescrizione.

Art. 20.

La disposizione del capoverso dell'art. 5 della legge 29 giugno 1871, n. 339, per l'unificazione del Debito pubblico romano, è estesa alla cancellazione delle annotazioni di ipoteche e di vincoli, già esistenti sulle rendite di Debito pubblico degli altri ex Stati italiani, passate sulle nuove rendite con la unificazione.

La facoltà di pronunziare la cancellazione è deferita al tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di Roma.

Art. 21.

Rimangono in vigore le disposizioni contenute nelle leggi 10 luglio 1861, n. 94, e 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *D*, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Il Governo del Re, entro un anno dalla attuazione della presente legge, corderà e pubblicherà un testo unico di tutte le leggi sul debito pubblico e il regolamento generale per la esecuzione di esso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 773 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Alla Commissione d'inchiesta istituita col R. decreto 8 marzo 1908, n. 97, sono conferiti, per l'adempimento del suo mandato, i poteri dell'autorità giudiziaria in materia civile per quanto riguarda la escussione dei testimoni.

Art. 2.

Osservate le forme e le guarentigie stabilite dalla legge 25 giugno 1908, n. 290, le proposte della Commissione terranno luogo del parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina, nei casi indicati negli articoli 16 e 20 della legge stessa.

Art. 3.

Il limite massimo dell'annualità assegnato al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 12,000 (lire dodicimila) con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è aumentato di L. 30,000 portandolo così a L. 42,000 (lire quarantaduemila).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

È autorizzata l'alienazione dei terreni appresso indicati posseduti dall'Amministrazione della R. marina in Spezia e riconosciuti non più necessari ai bisogni di detta Amministrazione :

a) terreno « Vivaio » della superficie di circa mq. 27,400 ;

b) quattro appezzamenti in località « Pegazzano » della complessiva superficie di mq. 36,900 ;

c) parte del terreno della Batteria Molino a Vento della superficie di circa mq. 3200 ;

d) relitti vari a San Bartolomeo e a Portovenere.

Art. 2.

La somma ricavata dalle alienazioni di cui sopra sarà versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitale » del bilancio entrata e con decreti del Ministero del tesoro, sopra proposta di quello della marina, saranno portate in aumento allo stanziamento del capitolo « Costruzione, miglioramento e manutenzione dei fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare » del bilancio della marina, le somme effettivamente versate in tesoreria.

Art. 3.

Sono estese all'Amministrazione della marina, per

l'alienazione degli immobili di cui sopra, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 496.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO.
CARCANO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Per tutti i lavori di cui nel primo comma, il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia.

Per i pagamenti, il *mandato di anticipazione* non può superare L. 50,000 e il *mandato a disposizione* non può essere emesso per somma maggiore di L. 100,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sarà istituito per un determinato servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

Art. 2.

A favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni indicati nell'articolo precedente, viene stabilita, per cinque anni solari a cominciare dal 1909, una addizionale di un cinquantesimo (centesimi 2 per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui

fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della seconda sezione (A²) della categoria A, e delle categorie B, C, D, nonchè alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo di importo inferiore a una lira.

Allo stesso scopo, è raddoppiata la tassa di bollo per trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato o dall'industria privata, nonchè sulle linee di navigazione esercitate da Società italiane.

Sono esclusi dalla sovrattassa tutti i biglietti semplici di 3^a classe per le percorrenze non superiori a 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3^a classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

Il Governo del Re è autorizzato a ripartire l'ammontare di tali proventi fra le Provincie e i Comuni, tenendo presente:

1° le somme occorrenti a pareggiarne i bilanci;

2° la necessità di provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi e al riattamento di opere pubbliche comunali e provinciali.

Le somme derivanti dai detti proventi saranno iscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro.

Art. 3.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili, che possano occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per cinque anni e s'intenderà protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Quando l'indennità offerta non sia stata accettata, essa sarà determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, l'indennità dovuta ai proprietari sarà fissata giusta le prescrizioni del 1° e 2° comma dell'art. 46 precitato, computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.

Art. 4.

Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908 le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 5.

I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicem-

bre 1908, qualunque sia il numero dei loro abitanti, potranno entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Sono estese ai piani regolatori di cui al precedente comma le disposizioni dell'art. 10 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e le indennità dovranno essere determinate in base alle condizioni in cui i beni espropriati si trovavano nel dicembre 1908, anteriormente al terremoto.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni sia temporanee che definitive, potranno essere con decreto Reale estese ai corpi morali che per scopo di beneficenza si proponano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di dare, nei Comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo:

1° di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le questioni di proprietà secondo il diritto comune;

2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;

3° di ricostituire i registri di stato civile;

4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;

5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;

6° di prorogare i termini utili per la denuncia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;

7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;

8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresì la competenza per materia e valore;

9° di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale;

per l'amministrazione dei Comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresì al loro riordinamento;

10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;

11° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;

12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 7.

Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti benefici:

1° l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione;

2° la concessione ai privati e agli Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di risparmio, degli Istituti di credito fondiario e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio d'interesse non superiore al 4 per cento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera L. 5000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati dal terremoto del 1905 in Calabria in data 25 giugno 1906, n. 255, e gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

La spesa a carico dello Stato come al comma 2° sarà scritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, è sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimeposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno 1909.

Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale, con

effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ai Comuni già indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Nei Comuni indicati nell'art. 1, la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1909.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.

Art. 10.

Per i comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri Comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, dalla stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla Commissione centrale di cui all'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1° luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino al 30 giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse oltre l'ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato.

È annullato il debito arretrato del comune di Messina per canone daziario governativo.

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e Reggio Calabria e ai Comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovrainposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi

e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 [al 1917.

Art. 12.

Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, o gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 2, 82, 100, 101, 110, 119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

La stessa disposizione è estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguito al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il trattamento eccezionale a sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerandoli, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

Art. 13.

Sono convertiti in legge i tre RR. decreti allegati alla presente, e cioè:

1° il R. decreto 1° gennaio 1909, n. 6, che proroga fino al 30 giugno 1909 le scadenze delle obbligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni;

2° il R. decreto 3 gennaio 1909, n. 4, che aumenta di L. 2,000,000 la dotazione del capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909;

3° il R. decreto 6 gennaio 1909, n. 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di L. 95,000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909.

Art. 14.

Qualora nei Comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell'interesse della proprietà, dell'industria o del commercio, è data facoltà al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti Reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 15.

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
ORLANDO.
LACAVA.
CARCANO.
CASANA.
MIRABELLO.
RAVA.
BERTOLINI.
COCCO-ORTU.
SCHIANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Allegato n. 1
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro e col ministro di agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, che siano avvenute dopo il 25 dicembre 1908, o che si maturassero durante il primo semestre del 1909, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1909.

La stessa proroga è concessa nei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per il rimborso di mutui commerciali, da eseguirsi nelle dette Provincie.

Art. 2.

Il corso delle preserizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 25 dicembre 1908 sino al 30 giugno 1909, sono sospesi nelle provincie di Messina e Reggio Calabria sino a tutto il giorno 30 giugno predetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Messina, addì 1° gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.
COCCO-ORTU.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato n. 2
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge 28 maggio 1908, n. 213, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1908-1909;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 126: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909 è aumentato di lire due milioni (L. 2,000,000).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato n. 3
(all'art. 13).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritte per L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909, aumentato di L. 2,000,000 in virtù del R. decreto 3 gennaio 1909, n. 4, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 998,955, rimane disponibile la somma di L. 2,001,045;

Considerata la natura eccezionale delle spese cui l'Amministrazione della guerra ha dovuto e deve provvedere in conseguenza dei disastri che colpirono le provincie di Reggio e di Messina, e la conseguente necessità di aumentare oltre la cifra stabilita dalla legge del consolidamento, i capitoli ai quali le spese stesse devono essere imputate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-1909, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire novantacinquemila (lire 95,000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario predetto:

Cap. 13. Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	L.	15,000
Cap. 15. Spese casuali	»	30,000
Cap. 36. Materiale sanitario	»	50,000
	L.	<u>95,000</u>

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella (annessa all'art. 13).

Decreti Reali di prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Data e numero dei decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma
	Num.	Denominazione	
		<i>Ministero del tesoro.</i>	
3 gennaio 1909, n. 3	99 art. 3	Indennità di viaggio e soggiorno agli impiegati in missione	10,000
	120	Spese casuali	12,000
		<i>Ministero delle finanze.</i>	
6 gennaio 1909, n. 8	18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	30,000
	27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari	30,000
3 gennaio 1909, n. 3	31	Spese casuali	12,000
		<i>Ministero dell'interno.</i>	
3 e 6 gennaio 1909, nn. 2 e 8	52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza	950,000
	63	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, ecc.	40,000
7 gennaio 1909, n. 0	67	Sussidi per provvedimenti profilattici	300,000
	68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica	60,000
		<i>Ministero delle poste e dei telegrafi.</i>	
3 gennaio 1909, n. 2	28	Spese casuali	30,000
		Totale	1,474,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 13 novembre 1850, n. 3725 e 13 giugno 1907, n. 342;

Vedute le deliberazioni con cui le rappresentanze legali del Comune, della Cassa di risparmio e della Camera di commercio di Udine assunsero a carico di ciascuno degli enti rispettivi un contributo annuo di L. 1037.50, per il mantenimento di una sezione industriale presso quel R. Istituto tecnico « Antonio Zanon »;

Veduto che tale sezione esiste in fatto dal 1° ottobre 1905 e che sui programmi degli insegnamenti impartiti nella medesima e il relativo orario diede parere favorevole la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 14 maggio 1903;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il R. Istituto tecnico « Antonio Zanon » di Udine è ripristinata la sezione industriale con effetto dal 1° ottobre 1905;

Sono approvati i programmi d'insegnamento e l'orario di detta sezione, uniti al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dal Nostro ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante sarà versato da ciascuno dei tre enti: Comune, Cassa di risparmio e Camera di commercio ed arti di Udine, l'annuo contributo di L. 1037.50, a decorrere dal 1° ottobre 1905, provvedendosi dal Comune stesso e dall'Amministrazione provinciale agli altri oneri che rispettivamente loro incombono a termini degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con il R. decreto 21 giugno 1885, n. 3413.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle varia-

zioni degli stanziamenti del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione nonchè delle tabelle organiche delle cattedre delle RR. scuole medie, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 770 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le scuole superiori di medicina veterinaria del Regno, approvato col R. decreto 29 gennaio 1891, n. 120;

Veduta la convenienza di modificare la disposizione relativa al titolo di ammissione in modo conforme a quanto è disposto per l'ammissione agli altri corsi di studi universitari;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al n. 3 dell'art. 33 del regolamento per le scuole superiori di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 29 gennaio 1891, n. 120, è sostituito il seguente:

3) il diploma di licenza dal Liceo o quello di licenza dall'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 771 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 5 settembre 1895, n. 612, col quale si approva il regolamento ed il ruolo organico per l'opificio delle pietre dure in Firenze;

Riconosciuta la convenienza di modificare tale regolamento per modo che l'opificio possa funzionare come un istituto autonomo per il raggiungimento dei suoi fini;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso l'articolo terzo del regolamento per l'opificio delle pietre dure in Firenze, approvato con R. decreto del 5 settembre 1895, n. 612.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 772 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 25 luglio 1907, n. 645, che approva il testo unico delle leggi per la istituzione e conversione in governative di scuole medie;

Veduti i Nostri decreti 4 marzo 1906, n. 106, 22 marzo 1908, n. 122, 14 maggio 1908, n. 201 e 5 novembre 1908, n. 701, coi quali venne approvato e successivamente modificato il ruolo organico degli'insegnanti di ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche;

Veduti i Nostri decreti, coi quali dal 1° ottobre 1908 sono convertiti in governativi altri quattro Istituti di istruzione media e cioè: la scuola tecnica di Chieti, la scuola tecnica di Jesi, il ginnasio e scuola tecnica di Rimini;

Veduti i RR. decreti 14 novembre 1888, n. 5845 e 9 settembre 1889, n. 6534;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico degl'insegnanti di ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, approvato col Nostro decreto 4 marzo 1906, n. 106, e modificato cogli altri Nostri decreti 22 marzo 1908, n. 122, 14 maggio 1908, n. 201 e 5 novembre 1908, n. 701, è sostituito quello annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

RUOLO ORGANICO

degli insegnanti di ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche.

N. 219 posti con lo stipendio di L. 600.	L. 131,400
» 429 » » » » 500.	» 214,500

Totale . . . L. 345,900

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 dicembre 1908, col quale è stato convocato per il 17 corrente il collegio elettorale politico di Licata (Girgenti) per l'elezione del proprio deputato;

Considerato che il libero esercizio del diritto elettorale sarebbe per quel giorno ostacolato, sia per la repercussione che nelle condizioni generali della Sicilia ha avuto la catastrofe di Messina, e sia per le difficoltà che molti elettori di quel collegio residenti fuori dell'isola avrebbero di recarsi a esercitare il loro diritto, anche per il fatto che per le necessità del momento fu proclamato lo stato di assedio nel territorio della città di Messina;

Ritenuta per conseguenza la necessità di rimandare ad altro giorno la convocazione del Collegio predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convocazione del Collegio elettorale politico di Licata per la elezione del deputato, stabilita per il 17 gennaio corrente, è rimandata a giorno che sarà fissato con altro Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero DXXXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 15 ottobre 1908, n. DXX col quale la « Società italiana pel progresso delle scienze » fu eretta in ente morale;

Visto lo statuto della Società predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito statuto della « Società italiana pel progresso delle scienze » che, d'ordine Nostro, sarà firmato dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO

della Società italiana per il progresso delle scienze in Roma.

TITOLO I.

Scopo della Società.

Art. 1.

È istituita la *Società italiana per il progresso delle scienze*, costituita in corpo morale, con sede in Roma.

Essa ha per iscopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni, e di stabilire rapporti fra i cultori di esse.

Art. 2.

Per raggiungere questo scopo la Società tiene riunioni periodiche e straordinarie, istituisce premi e incoraggiamenti per ricerche e intraprese scientifiche, e promuove ogni altra sorta di manifestazioni scientifiche.

Art. 3.

La Società è divisa in classi generali, suddivise ciascuna in più sezioni, secondo i vari rami di scienze, di che i soci intendono più specialmente di occuparsi.

Il numero, le denominazioni e il modo di costituzione di queste sezioni saranno stabiliti dal regolamento.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 4.

Possono essere soci i cultori delle scienze e tutti coloro che ne curano la diffusione e ne aiutano il progresso.

Art. 5.

Per essere socio basta fare domanda all'ufficio di presidenza (art. 7) controfirmata da due soci. L'ufficio di presidenza delibera sull'ammissione.

Art. 6.

Sono soci ordinari gli individui e gli enti che pagano lire dieci all'anno.

I soci che inoltre sottoscrivono una o più quote di lire cento, sono soci fondatori.

Sono soci benemeriti quelli che sottoscrivono almeno cinque quote da lire cento.

I soci possono liberarsi dal contributo annuale pagando in una sola volta venti annualità da lire dieci.

TITOLO III.

Direzione ed amministrazione della Società.

Art. 7.

La direzione della Società è affidata ad un ufficio di presidenza, composto di un presidente, due vice presidenti, un segretario, un vice segretario e un vice segretario aggiunto, tutti scelti tra i soci.

Il presidente e i due vice presidenti sono eletti nelle riunioni generali colla maggioranza assoluta dei votanti, durano in carica due anni, e non possono essere rieletti senza interruzione.

Il segretario ed il vice-regretario sono eletti nello stesso modo, ma durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il vice-segretario aggiunto è nominato direttamente dal presidente ed esce di carica insieme con lui.

Art. 8.

Ogni sezione della Società ha un proprio presidente, eletto in una delle riunioni annue della sezione, nei modi e termini da stabilirsi dal regolamento, che determinerà gli altri uffici della sezione.

Art. 9.

Il Comitato scientifico, cui spetta istituire premi e incoraggiamenti per ricerche e intraprese scientifiche, è costituito dall'ufficio di presidenza, dai presidenti delle diverse sezioni e dai delegati eletti dall'assemblea in numero corrispondente alla metà più uno delle sezioni. Questo Comitato delibera validamente col voto della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 10.

All'organizzazione delle singole riunioni generali e alla compilazione del relativo programma provvede l'ufficio di presidenza, delegandovi un suo membro in unione almeno a quattro soci, che la presidenza stessa sceglierà tra quelli residenti nel luogo dove si dovrà tenere la riunione o in luoghi vicini.

Il membro delegato della presidenza e i soci scelti da essa costituiscono così il Comitato ordinatore delle riunioni.

Art. 11.

All'amministrazione del patrimonio sociale provvede un Consiglio d'amministrazione, composto dei membri dell'ufficio di presidenza cui vengono aggregati un socio amministratore e un socio economo-cassiere, eletti o confermati annualmente dalla riunione generale a maggioranza risolu a di voti.

Sia l'ufficio di presidenza sia il Consiglio di amministrazione deliberano legalmente colla presenza di metà almeno dei rispettivi componenti e col voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il presidente e, in sua assenza, uno dei vice presidenti, rappresenta la Società di fronte ai terzi e firma la corrispondenza.

Ma per gli atti impegnativi comunque del patrimonio sociale deve concorrere colla sua firma quella dell'amministratore.

Le quietanze e i mandati di pagamento devono essere controfirmati dal cassiere.

In caso di urgente necessità la Società potrà provocare delle votazioni per corrispondenza.

TITOLO IV.

Riunioni della Società.

Art. 13.

La Società tiene riunioni ordinarie annuali in epoca designata dall'Ufficio di presidenza e notificata ai soci almeno tre mesi prima.

La sede della riunione annua è stabilita, volta per volta, dalla riunione generale di ciascun anno per l'anno successivo.

L'ufficio di presidenza, per fondate ragioni, può mutare il luogo della riunione.

Art. 14.

La presidenza può indurre riunioni straordinarie di sua iniziativa o su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci.

Art. 15.

Nelle riunioni generali ordinarie si provvede alle nomine per le diverse cariche, si discutono e si approvano i bilanci, e si designa la sede per la riunione ordinaria dell'anno successivo.

In esse, come pure nelle riunioni straordinarie, si trattano inoltre tutti quegli altri argomenti designati dal *Comitato ordinatore*.

Art. 16.

Le sezioni della Società tengono riunioni ordinarie annuali e possono tenerne di straordinarie, come possono raggrupparsi fra loro, se lo credono opportuno.

Tali riunioni sono indette dai rispettivi presidenti.

Art. 17.

Nelle riunioni delle sezioni si trattano questioni generali riguardanti il ramo di scienza rappresentato dalla sezione medesima, nonchè argomenti speciali.

Art. 18.

Le proposte sono approvate col voto della maggioranza dei presenti.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Ogni anno sarà pubblicato un volume col titolo: « Atti della Società italiana per il progresso delle scienze ».

La cura della pubblicazione è affidata alla presidenza.

Art. 20.

L'ufficio di presidenza nominato dalla prima riunione generale dovrà compilare prontamente un regolamento, che determini l'organizzazione delle sezioni (articoli 3, 8 e 9) e contenga tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione dello statuto. Questo regolamento sarà sottoposto all'approvazione della riunione generale dell'anno seguente, e sarà intanto provvisoriamente esecutivo.

Art. 21.

Le proposte di modificazione al presente statuto potranno essere suggerite dall'ufficio di presidenza o dai soci in numero non minore di un terzo e dovranno essere note ai soci almeno un mese prima della data della riunione generale, nella quale verranno discusse. Per l'approvazione occorrono due terzi dei votanti.

Art. 22.

In caso di scioglimento della Società sarà convocata una riunione generale straordinaria per quelle disposizioni che saranno del caso, tenuto conto della esigenza dell'ente morale e degli scopi della Società.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

RAVA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. n. 53. dal 21 al 27 dicembre 1908.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre ricolte infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 dicembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	2	—	2	—
	Cuneo	Cuneo	Cuneo	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenze	Campi Bisenzio. . .	»	1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Pieve a Nievole . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Uzzano.	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Asola	Casaloldo	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Carpi	»	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Borgomanero . . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Novara (Bicocca) . .	»	1	—	1	—	1	—
	Padova	Monselico	Pozzonovo	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Fiorenzuola d'Arda.	»	1	—	1	—	1	—
	Sondrio	Sondrio	Morbegno	»	2	—	2	—	1	—
					14	—	15	—	15	—
Carbonchio sintomatico	Brescia	Brescia	Brescia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Teramo	Teramo	Controguerra . . .	»	1	—	1	—	1	—
					2	—	2	—	2	—
Afta epizootica	Alessandria	Casale Monf.	Brusaschetto	bovina	—	2	—	2	—	—
	Ancona	Ancona	Staffolo	ovina	1	23	25	—	—	48
	Bergamo	Bergamo	Capizzone	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Cassiglio	»	1	6	2	—	—	8
	»	Treviglio	Calcinate	»	—	6	—	—	—	6
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia . . .	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Bologna	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Castelfranco Emilia.	»	—	5	—	5	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandro ricol- nosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 dicembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	<i>Bologna</i>	Firenze	Castenaso	bovina	1	—	15	—	1	14
	»	»	Castelmaggiore. . .	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Calderara	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Galliera	»	1	16	10	—	—	26
	»	»	Medicina	»	1	10	4	—	—	14
	»	»	Molinella	»	1	24	2	10	—	16
	»	»	Minerbio.	»	5	26	5	—	—	31
	»	»	Monte San Pietro .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Ozzano Em.	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	S. Pietro in Casale.	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Zola Predosa. . . .	»	—	10	—	10	—	—
	<i>Brescia</i>	Brescia	Ghedi	»	1	28	5	28	—	5
	»	Breno	Artogne	»	2	24	5	—	—	29
	»	»	Pian Camuno	»	1	113	4	—	—	117
	»	Chiari	Orzinuovi	»	1	—	1	—	—	1
	»	Verolanuova	Gambara.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Leno	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Manerbio	»	1	—	36	—	—	36
	<i>Como</i>	Como	Cremnago	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Colico	»	2	—	8	—	—	8
	<i>Cremona</i>	Cremona	Cappella Cantone .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Cella Dati	»	—	170	—	—	—	170
	»	»	Gabbioneta	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Ostiano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Volongo	»	—	15	—	—	—	15
	»	Crema	Casaletto Vaprio .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Offanengo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Pandino	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Rivolta d'Adda. .	»	—	17	—	17	—	—
	<i>Cuneo</i>	Saluzzo	Caramagna Piem. .	»	—	13	—	7	—	6
	<i>Ferrara</i>	Ferrara	Argenta	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Bondeno	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Copparo	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Ferrara	»	—	56	—	—	—	56
	»	»	Vigarano M.	»	—	38	—	—	—	38
	»	Cento	Sant'Agostino . . .	»	—	7	—	—	—	7
	»	Comacchio	Migliarino	»	—	4	—	—	—	4
	<i>Firenze</i>	Firenze	Fiesole	»	1	6	7	—	—	13
	»	»	Firenze	»	—	8	—	7	1	—
	»	»	Galluzzo	»	—	1	—	1	—	—

Segue
Afta epizootica

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre ricolte noscite infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 dicembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
	<i>Firenze</i>	Firenze	Prato	bovina	1	—	1	—	—	1
	>	>	Casellina e Torri. . .	>	1	—	3	—	—	3
	>	>	Vernio	>	—	4	—	—	—	4
	>	San Miniato	Empoli.	>	1	—	3	—	—	3
	>	Pistoia	Sambuca	>	—	4	—	—	—	4
	>	>	Pistoia	>	1	—	9	—	1	8
	<i>Forlì</i>	Forlì	Forlì	>	—	3	—	3	—	—
	>	Cesena	Cesena	>	—	2	—	2	—	—
	<i>Grosseto</i>	Grosseto	Orbetello.	>	—	30	—	—	—	30
	<i>Lucca</i>	Lucca	Lucca	>	1	—	1	—	—	1
	<i>Mantova</i>	Asola	Asola	>	—	20	—	15	—	5
	>	>	Casalmoro	>	1	15	20	—	—	35
	>	>	Casaloldo	>	—	15	—	—	—	15
	>	Mantova	Marmirolo	>	1	17	24	—	—	41
	<i>Milano</i>	Gallarate	Lainate	>	—	1	—	1	—	—
	>	Lodi	Casaleto	>	—	16	6	—	—	22
	>	>	Corte Palasio	>	1	—	46	—	—	46
	>	Milano	Cernusco	>	1	12	3	9	—	6
	>	>	Chiaravalle	>	3	9	25	9	—	25
	>	>	Greco M.	>	—	2	—	2	—	—
	>	>	Liscate	>	1	—	1	—	—	1
	>	>	Mediglia	>	—	6	—	6	—	—
	>	>	Milano	>	—	12	—	12	—	—
	>	>	Pioltello	>	—	83	—	83	—	—
	>	>	Pozzuolo	>	—	30	—	30	—	—
	>	>	Segrate	>	—	44	—	44	—	—
	>	Monza	Giussano	>	—	6	—	6	—	—
	>	>	Sesto S. Giovanni . .	>	—	22	—	22	—	—
	<i>Modena</i>	Mirandola	Finale	>	1	15	4	12	—	7
	>	Modena	Fiorano	>	—	2	—	—	—	2
	>	>	Formigine	>	1	4	6	4	—	6
	>	>	Modena	>	—	2	—	—	—	2
	<i>Novara</i>	Novara	Borgolavezzano . . .	>	—	6	—	6	—	—
	>	Vercelli	Fontaneto Po	>	1	—	3	1	—	2
	>	>	Tronzano	>	—	49	—	—	—	49
	<i>Parma</i>	Borgo S. Donn.	Busseto	>	—	50	—	—	—	50
	>	>	Medesano	>	—	4	—	4	—	—
	>	>	Noceto	>	1	113	10	113	—	10

Segue
Afta epizootica

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrè rico- nosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 dicembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	<i>Ancona</i>	Ancona	Fabriano	—	1	—	2	1	1	—
	<i>Aquila</i>	Avezzano	Carsoli	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Tagliacozzo.	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Ss. Marie	—	—	4	—	—	—	4
	»	Cittaducale	Borgocollefegato . .	—	1	3	2	—	5	—
	»	»	Antrodoto	—	—	—	2	—	—	2
	»	»	Castelsantangelo . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Fiamignano	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	Borgovelino	—	6	—	6	—	—	1
	<i>Arezzo</i>	Arezzo	Arezzo	—	—	11	—	—	5	11
	»	»	Castelfocognano . .	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Cortona	—	—	58	—	—	—	58
	»	»	Monte San Savino	—	—	19	—	—	—	19
	<i>Ascoli Piceno</i>	Ascoli	Ascoli	—	—	—	2	—	2	—
	»	»	Acquaviva	—	—	—	5	—	—	5
	»	»	Force	—	—	16	—	—	—	16
	»	»	Venarotta	—	1	9	4	—	4	9
	»	»	Rotella	—	—	8	—	—	—	8
	<i>Avellino</i>	Avellino	Volturara Irpina . .	—	—	5	—	—	—	5
	<i>Bergamo</i>	Treviglio	Sabbio Bergamasco .	—	—	1	—	—	—	1
	<i>Bologna</i>	Bologna	Anzola E.	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bologna	—	1	6	9	—	1	14
	»	»	Crespellano	—	—	5	—	—	—	5
	<i>Campobasso</i>	Isernia	Forlì del Sannio . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	Larino	Montenero di Bisac.	—	—	1	—	—	1	—
	<i>Catania</i>	Nicosia	Agira	—	—	5	—	—	—	5
	<i>Catanzaro</i>	Nicastro	Martirano	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Feroleto Antico . .	—	—	2	—	—	—	2
	<i>Cuneo</i>	Mondovì	Rocadebaldi	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Viola	—	—	4	—	—	—	4
	»	Saluzzo	Moretta	—	—	10	—	—	5	5
	<i>Firenze</i>	Firenze	Palazzuolo	—	—	—	1	—	—	1
	<i>Ferrara</i>	Cento	Cento	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Pieve di Cento . . .	—	—	2	—	—	—	2
	<i>Foggia</i>	Foggia	Montesantangelo . .	—	—	19	—	15	—	4

RIEPILOGO.	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
			precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 21 al 27 dicembre 1908	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	14	—	15	—	15	—
	equina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	—	—	—	—	—
Carbonchio sintomatico	bovina	14	—	15	—	15	—
	equina	2	—	2	—	2	—
	suina	2	—	2	—	2	—
Afta epizootica'	bovina	49	1744	716	633	5	1822
	ovina	1	23	25	—	—	48
	suina	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	bovina	50	1767	741	683	5	1870
	equina	4	9	4	—	8	10
	suina	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	bovina	—	—	6	—	4	2
	canina	—	—	1	—	—	1
	equina	—	1	7	—	4	4
Rogna	bovina	4	996	228	937	—	287
	equina	—	—	—	—	—	—
	suina	4	996	228	937	—	287
Malattie infettive dei suini'	bovina	84	459	221	24	105	551
	ovina	1	775	600	170	—	1205
	caprina	—	32	—	—	—	32
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	1	807	600	170	—	1937

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

SVIZZERA — Dal 21 al 27 dicembre 1908.

(B. n. 52).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	1	1	1	1	1
Carbonchio ematico	2	2	2	2	2
Afta epizootica	5	21	52	811	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	5	8	10	96	21
Rabbia	—	—	—	—	—

SERBIA — Dal 12 al 19 dicembre 1908.

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	1	1	1	1
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	1	1	1	1
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	16	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA

(B. 53 del 1908)

a) UNGHERIA — Dal 23 al 30 dicembre 1908.

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	110	115
Rabbia	250	266
Moccio o farcino	31	32
Afta epizootica	30	351
Vaiolo ovino	43	79
Morbo coitale maligno	1	9
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	5	7
Rogna degli equini	33	41
Id. delle pecore	13	138
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	4	6
Risipola dei suini (mal rossino)	107	274
Setticemia dei suini	316	1025

b) CROAZIA E SLAVONIA — Dal 16 al 23 dicembre 1908.

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Carbonchio ematico	6	9
Rabbia	4	6
Moccio equino	4	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	1	9
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Id. id. dei bovini	1	2
Rogna degli equini	4	2
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	10	124
Setticemia dei suini	54	630

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

BULGARIA — Dal 14 al 21 dicembre 1908.

(B. n. 46).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	1	1
Id. delle pecore	2	2
Pneumo-enterite infettive dei suini	1	1
Mal rossino	1	1
Vaiuolo ovino	2	2
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	3	3
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	1	1

BULGARIA — Dal 21 al 29 dicembre 1908.

(B. n. 46).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	1	1
Vaiuolo ovino	10	11
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	4	4
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

ISTRIA — Dal 26 dicembre 1908 al 2 gennaio 1909.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle mas-serie e dei pascoli in-fetti	N. degli ani-mali amma-lati
Colera degli uccelli	1	2	10
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	2	5	6
Mal rossino	2	3	5
Peste suina	4	23	39
Moccio equino	1	2	(1) 2

(1) Sospetti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 6 dicembre 1908:

Goscè cav. Alfonso, colonnello artiglieria, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 10 dicembre 1908:

Vanazzi cav. Antonio, tenente colonnello medico — Porlezza Luigi, maggiore medico — Perrone Giuseppe, capitano medico, cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 17 dicembre 1908:

Colonna dei principi di Stigliano cav. Luigi, colonnello fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Mossa cav. Alfonso, colonnello commissario, cessa di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 899,318 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 25 (ora n. 190,752 di L. 18.75 del consolidato 3.75 0/0), al nome di Pagliero Antonio e Teresa fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Colombatti Caterina, vedova Pagliero, domiciliati a Moncalieri (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pagliero Domenico-Antonio e Teresa fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Colombat Caterina vedova Pagliero, domiciliati a Moncalieri (Torino), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate

opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 336,388 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30 e n. 341,950 per L. 15, al nome di Bianchi Teresa fu Bartolomeo, minore, sotto la tutela di Carlo Stagno fu Pietro, domiciliata in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchi Teresa fu Gerolamo, minore, sotto la tutela di Carlo Stagno fu Pietro, domiciliata in Genova, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'11 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 - 3.50 per cento, cioè: n. 111,961 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 616,219 del già consolidato 5 0/0), per L. 127.50 - 119, al nome della prole nata e nascitura da Bonomi Serafino, Giacomo, Pietro e Dionigi del fu Andrea, eredi indivisi di Cesare Fortina, sotto la curatela di Marelli Pietro, domiciliati in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla prole nata e nascitura da Bonomi Serafino, Pompeo-Giacomo, Pietro e Dionigi, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione)

Il signor Schininà Arezzo di S. Elia Giuseppe fu Mario ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 3421 ordinale, n. 34,201 di protocollo e n. 220,901 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 6 febbraio 1907, in seguito alla presentazione di due certificati di rendita mista della rendita complessiva di L. 125, consolidato 5 0/0, con decorrenza dal 1º gennaio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Schininà Giuseppe predetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l'11 gennaio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1881, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designato rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1162665	Confraternita della Natività di Maria SS. in Giugliano Campania (Napoli) Lire	10 —
»	333341	Congregazione e Chiesa dei Laici, sotto il titolo della Natività di Maria SS. eretta in Giugliano, rappresentata dagli amministratori <i>pro tempore</i> »	40 —
»	51131	Congrega dei Laici sotto il titolo della Natività di Maria SS. in Giugliano in Campania »	25 —
Consolidato 3 75 %	51416	Vecchiarelli Lucia fu Pietrantonio sotto l'amministrazione di Amilcare Guadagno suo marito e legittimo amministratore, domiciliata a Napoli. Con vincolo dotale »	176 25
»	508083 Solo certificato d'usufrutto	Provincia di Caserta. Vincolata di usufrutto a favore di Ponio Anna Maria fu Giacomo, vedova di Risi Pasquale »	37 50
»	272764	Lagazzi Carlo di Giovanni, domiciliato a Castellar Ponzano, frazione del comune di Tortona (Alessandria) »	11 25
Consolidato 5 %	219283	Congregazione di San Francesco di Paola in Matera in Basilicata, rappresentata dal Priore <i>pro tempore</i> »	5 —
»	309676	Congregazione di San Francesco di Paola in Matera, rappresentata dal Priore <i>pro tempore</i> »	5 —
Consolidato 3 75 %	341823 Solo certificato di proprietà	Arietti Giovanni fu Gerolamo, domiciliato a Torino. (Vincolata) »	195 —
Debito pontificio 1860-64	641	Collegio della Compagnia di Gesù in Ascoli, diocesi di Ascoli »	50 —
Consolidato 3 75 %	349318 Solo certificato d'usufrutto	Corsini Elena di Rosildo, minorenni, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Adro (Brescia). (Vincolata) »	45 —
»	397783	Costanzo Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a Nicastro (Catanzaro). Con annotazione »	52 50
»	501215	Intestata ed annotata come la precedente »	22 50
»	70764	Chiesa parrocchiale di Busca (provincia di Cuneo), amministrata dal parroco <i>pro tempore</i> . (Vincolata) »	412 50
Consolidato 3 %	616	Opera Ecclesiastica dell'insigne Collegiata di Chianciano, sotto il titolo di San Giovanni Battista concattedrale Chiusina, rappresentata dal suo rettore <i>pro tempore</i> »	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di cui ^o u iscrizi ^o ne
Consolidato 3.75 %	364635	Mercurio Agostino di Leonardo, domiciliato a Termini Ime- rese, Palermo <i>Live</i>	112 50
Consolidato 5 %	347060	Castellana Vincenzo di Domenico, domiciliato in Palermo »	105 —
»	360838	Intestata come la precedente »	300 —
Consolidato 3 75 %	311917 Solo certificato d'usufrutto	Ferrari Maria Livia fu Francesco, moglie del comm. Ga- spare Schindler, domiciliata a Lisbona (Portogallo). (Vin- colata) »	26250 —
»	311918 Solo certificato d'usufrutto	Ferrari viscontessa Maria Josè fu Francesco, vedova del vi- sconte Joao de Silva Carvalho, domiciliata in Lisbona (Portogallo). (Vincolata) »	26250 —
»	462622	Reggenza parrocchiale di Fubine Monferrato (Alessandria). rappresentata dal parroco <i>pro tempore</i> . Con annota- zione »	300 —
Consolidato 5 %	1328519	Pacifici Angela fu Gaetano, minore, sotto la curatela del marito Luglietti Carlo, domiciliata a Montebuono (Pe- rugia) »	60 —

Roma, 31 agosto 1908.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.Per il direttore generale
GARBAZZI.Per il direttore capo della 1^a divisione
ROVERANO.**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).**

Il prezzo medio del cambio pei certificati di paga-
mento dei dazi doganali d'importazione è fissato per
oggi, 12 gennaio, in L. 100.23.

**MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti
nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo
fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e
il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

11 gennaio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto	103.08 40	101.21 40	102.97 04
3 1/2 % netto	102.19 72	100.44 72	102.09 09
3 % lordo	70.89 58	69.69 58	70.21 70

CONCORSI**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA****Direzione generale delle Antichità e Belle arti**

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per esami al posto
di professore di lingua italiana e lettere (classi maschile e femmi-
nile) nel R. Conservatorio di musica in Napoli, con l'annuo stipendio
di L. 1500.

Compito principale di questo professore è l'insegnamento della
letteratura poetica e drammatica.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Mi-
nistero dell'istruzione pubblica e potrà, ove lo ritenga necessario,
sottoporre i candidati ad un esperimento di cui essa stessa stabilirà
le prove.

In quest'ultimo caso la Commissione comunicherà in tempo utile
ai concorrenti l'indicazione del luogo e della data dell'esame; coloro
che non si presenteranno, nel luogo e nell'ora stabiliti, saranno con-
siderati rinuncianti al concorso.

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo
almeno due anni di reggenza, i quali però nel caso della conferma
saranno computati come anni di servizio utile per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1,
dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione
(Direzione generale per le antichità e belle arti) non più tardi del
15 febbraio 1909, e dovranno essere corredate dei seguenti docu-
menti debitamente legalizzati:

- fede di nascita;
- certificato di buona condotta;

certificato negativo penale;

certificato di sana costituzione fisica;

questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio, e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Roma, li 1° gennaio 1909.

Il ministro
RAVA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 11 gennaio 1909

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario, legge i nomi dei senatori che giustificano la loro assenza dall'odierna seduta, per motivi di salute o di famiglia.

Essi sono: D'All, Emo-Capodilista, Faraggiana, Mantegazza, D'Ancona, Di Scala, Gabba, Doria Giacomo, Di Sambuy, Cadenazzi, Cardona, Cognata, Feratti, Gherardini, Pullè, Rignon, Rossi-Martini, Fogazzaro, Palumbo, Patania-Torrigiani, Faldella, Caldesi, Del Lungo, Treves, Caruso, Cordopatri e Di Marzo.

Discorso del presidente.

PRESIDENTE (si alza, e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri).

Onorevoli colleghi!

A che siete chiamati, a che siamo qui raccolti, il sapete, il sentite: lo dice il numero vostro, la vostra grave mestizia. Vi ha mossi la pietà e l'amore; siete accorsi, e ve n'è grato con me il paese, all'adempimento del dovere nella fierissima calamità, onde la patria italiana piange, e vanno i cuori straziati, gli animi atterriti. Adunati siete al soccorso d'immane sciagura.

Ma, ahimè, vi ha un fatto irreparabile! In contrade fiorenti, in ridenti spiagge, le pareti, che chiusero le dolcezze della famiglia e le gioie delle madri, delle spose, delle donzelle e dei pargoli, or sono macerie; e le macerie son tombe di vittime a migliaia; e le tombe son state forse d'alcuna delle vittime, prima della morte, lungo supplizio.

Gli schiacciati cadaveri, le carni lacere, le ossa infrante non aspettano che di essere polvere in eterno; e non ha virtù d'uomini, né provvidenza di leggi, che quei fratelli ci ridoni; non è per essi provvidenza, che la funerea; e siano le nostre lagrime versate a loro cesequie. Piangiamo le compagnie distrutte delle nostre truppe; piangiamo amaramente con l'altra Camera l'inesorabile fine di quei suoi di onoranda memoria, che nel disastro sono periti.

Eppure ha tal sventura di superstiti, orbati de' propri cari, da cavar loro il lamento di non essere con quelli sepolti. Innumerevoli fratelli, che soffrono, che gemono, eccitano i nostri palpiti; a profonda pietà ne destano i feriti, i profughi tapini, gli orfani derelitti.

Le stesse città distrutte ci appaiono innanzi nella immagine del loro nobile passato ad invocare di risorgere; e le due devastate Provincie implorano di essere restaurate. Immensa del soccorso rimane l'opera, che tarda non è stata a cominciare, mercè la gara ardente ed il meraviglioso impulso di beneficenza, che ha secondato l'azione de' pubblici poteri. La parola del Governo ha ora rincuo-

rato: Messina e Reggio rivivranno al consorzio delle città italiano nella grandezza della patria, innanzi cui le catastrofi del globo non sono che momenti tetri di una vita, che ha la sua misura nei secoli. (Approvazioni).

La natura cieca, la gigante mostruosa materia, ruggi distruzione, strage e morte: ma sulle ruine della sua scossa i raggi dello spirito hanno tosto sfolgorato. Il raggio della carità è vibrato dalla Reggio; ed al riflesso dello scudo sabauda ha illuminato tutto il cielo d'Italia. Il raggio della fratellanza si è acceso in ogni provincia nostra, fra ogni ceto di popolo, verso le flagellate sorelle a rinsaldare nel dolore i solidali legami degli italici dall'Alpi allo Stretto, e riaffermare l'unità della nazione (Benissimo). Il raggio dell'umanità e dell'amicizia fra le genti d'ogni terra ha brillato d'oltr'Alpi e d'oltre mare in un'iride posatasi sull'Italia ad assisterla e confortarla nel suo lutto atroce.

Alziamo or noi gli animi; rivolgiamo l'omaggio colmo d'ammirazione e di riconoscenza alla virtù de' Reali nostri (Vive approvazioni); alla maestà del Re provvido e saggio, mostratosi campione di carità (Approvazioni); alla graziosa Regina apparsa di carità eroina gentile (Applausi vivissimi e prolungati); inchiniamoci al genio benefico di Savoia nella augusta Regina Madre generosa soccorritrice (Applausi vivissimi); e nei principi Reali, che dei Sovrani han seguito l'esempio.

Abbiansi il meritato encomio l'esercito e l'armata (Vivissimi e prolungati applausi), che han dato al soccorso figli, come prodi nelle armi, così sempre all'abnegazione ed al sacrificio di sè per l'altrui salvezza votati (Benissimo); e quanti dall'autorità e della forza, di Istituti od Associazioni e di privati, hanno in qualsiasi guisa contribuito e vanno contribuendo al riparo del tremendo flagello (Approvazioni).

La più grata espressione giunga ai Sovrani e Capi di Stato stranieri, alle loro nazioni, che ci hanno attestato amicizia e partecipazione al dolore (Vive approvazioni); alle navi di loro bandiera che ci sono state ausiliarie; ai Corpi legislativi stranieri, che a questo Senato han dirette le condoglianze, delle quali vi darò il commovente elenco (Applausi unanimi).

Alziamo gli animi, diamoci solleciti all'opera; ascoltiamo le proposte del Governo (Vivi e prolungati applausi).

Hanno inviato condoglianze al Senato:

- il presidente del Senato francese,
- » del Consiglio dell'Impero russo,
- » del Senato ottomano,
- » del Senato rumeno,
- » del Senato della Repubblica orientale dell'Uruguay,
- » del Senato del Cile,
- » del Senato del Perù,
- » del Senato del Paraguay,
- » del Senato della nazione Argentina,
- » del Congresso nazionale del Brasile,
- » della Camera dei deputati ellenica,
- » della Camera dei deputati portoghesi,
- il signor Henry Sienkiewicz di Cracovia,
- » Richard Eickhoff, deputato al Reichstag, presidente del gruppo germanico dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni del Governo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Vivi segni di attenzione). Non v'è parola umana che possa esprimere la profondità del dolore che ha colpito l'Italia tutta e le sue rappresentanze di fronte al disastro più immane che la storia ricordi.

È uno di quegli spettacoli che, a misura che il tempo si allontana, appaiono più gravi; il disastro oggi è più grave di quanto i primi giorni abbiamo potuto immaginare.

È più grave non solo per la distruzione di fiorenti ed illustri città, della vita civile in due provincie, per lo spettacolo miserando di popolazioni che si aggirano per il paese abbandonate e prive dei loro

cari, di bambini privati dei genitori, per una serie infinita di mali che la lingua umana non può adeguatamente descrivere.

Di fronte a questo dolore, un conforto abbiamo avuto nel sentimento unanime di tutto il paese; concorde nel correre immediatamente al riparo, per quanto le forze umane lo permettano; nello spettacolo dato dal nostro Sovrano e dall'augusta Regina, in quello dell'eroismo dei nostri soldati dell'esercito e dell'armata; di tutto il paese italiano che in questo istante è divenuto una famiglia sola (Applausi), non diviso più né da partiti, né da regioni, né da sentimenti, o alcuno che non sia il sentimento umano ed italiano.

Abbiamo avuto pure il conforto del concorso unanime di tutte le nazioni civili, di tutti i Sovrani o capi di Stati esteri, che si ricordarono quanta parte rappresenti l'Italia nella civiltà del mondo, e del dovere che stringe, non solo i cittadini di una nazione, ma tutta l'umanità in un solo sentimento (Applausi).

Ora noi dobbiamo accorrere ai ripari, per quanto l'immane disgrazia possa essere riparata. E il Governo non si nasconde la gravità estrema del problema, quando lo si guardi in tutta la sua interezza, cioè nel ristabilire la vita di quelle città e di quelle Provincie.

Ma vi sono alcuni provvedimenti che presentano un'urgenza assoluta, e per questi il Governo ha fatto immediato appello ai due rami del Parlamento, perchè volessero, con la loro opera sapiente, aiutarci a portare i primi e più urgenti rimedi.

In questo ordine di idee ho l'onore di presentare, a nome di tutti i miei colleghi del Governo, un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

È, ripeto, una prima serie di provvedimenti che rispondono all'urgenza più immediata; e perciò pregherei il Senato di volere non solo dichiarare urgente questo disegno di legge, ma di voler consentire che ne sia affidato l'esame ad una Commissione speciale da eleggersi dal presidente del Senato, dando anche facoltà a questa Commissione, se lo crederà, di riferire oralmente. (Approvazioni).

Non ho bisogno di aggiungere altre parole, perchè lo spettacolo di un Senato, quale forse nessuno di noi ricorda di aver veduto così numeroso, è la prova migliore che questa Assemblea comprende tutta l'altezza della sua missione e sa di essere alla testa delle principali forze civili, scientifiche e patriottiche del paese.

Il numeroso concorso dei senatori all'odierna seduta sarà certamente di grande conforto per quelle due derelitte Provincie. (Applausi).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, s'intenderanno approvate le proposte del presidente del Consiglio.

(È approvato).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Annuncia che la Commissione per l'esame del disegno di legge, presentato dal presidente del Consiglio, è composta dai senatori Barracco Giovanni, Caetani, Finali, Frola, Giorgi, Durante, Pellegrini, Vacchelli e Rossi Luigi.

La seduta è tolta in segno di lutto, e per dar tempo alla Commissione di esaminare il disegno di legge e riferire nella tornata di domani.

La seduta termina alle ore 15.30.

DIARIO ESTERO

La notizia, sparsa da alcuni corrispondenti e dai giornali turchi, che la Porta non accettava le proposte austriache per l'accordo del conflitto bosniaco, viene smentita da ulteriori informazioni, secondo le quali risulta che il Ministero turco non ha preso ancora una decisione.

In proposito il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli, 11:

« Il segretario di Stato del Granvisirato dichiara che la notizia pubblicata dai giornali che il Consiglio dei ministri avrebbe respinto l'offerta dell'Austria-Ungheria è infondata. Il Consiglio dei ministri non ha preso nessuna decisione.

« Nei circoli della Porta si diceva nel pomeriggio che Kiamil Pascià, prima che il Consiglio dei ministri si decida definitivamente, vuole assicurarsi del consenso della Camera.

« Si assicura che alcuni ambasciatori hanno fatto visita al Gran Visir o gli hanno raccomandato vivamente di accettare l'offerta fatta dall'Austria-Ungheria ».

Allo stesso *Correspondenz* si telegrafa puro da Costantinopoli, 11:

« Finora non si è avuta alcuna comunicazione ufficiale della Porta circa le decisioni del Consiglio dei ministri di ieri, ma sembra che le notizie e i commenti dei giornali turchi siano l'eco della Porta o del Comitato.

« Ciò deriva dal fatto che nei circoli della stampa turca e del sindacato del boicottaggio circola la parola d'ordine di profittare delle disposizioni concilianti dell'Austria-Ungheria per ottenere da essa quanto più è possibile ».

In conferma delle suddette informazioni, la *Neue Freie Presse* pubblica che il suo corrispondente a Costantinopoli è stato autorizzato da Tewfik-Pascià a smentire il preteso rigetto delle proposte austro-ungariche.

Tewfik Pascià dichiara che il Consiglio dei ministri non ha preso ancora alcuna decisione e considera come sicuro l'accordo coll'Austria-Ungheria.

Il corrispondente da Belgrado del *Daily Telegraph*, occupandosi del risolto conflitto austro-serbo, telegrafa al suo giornale le seguenti spiegazioni del modo come si svolse e terminò:

« L'incidente austro-serbo, egli dice, sollevato dal discorso di Milovanovitch è stato prontamente risolto poichè al Ministero degli esteri austro-ungarico si sono accorti in tempo che i loro metodi pseudo-bismarckiani non tornano a vantaggio della loro causa. Ma in vista dei non esatti resoconti dati a tale riguardo da alcuni giornali di Vienna, è opportuno mettere le cose a posto basandosi su informazioni assunte da fonte autorevolissima.

« Il conte Forgach non presentò alcuna protesta nè chiese formalmente che si domandasse scusa all'Austria-Ungheria; Milovanovitch, da parte sua, non chiese affatto scusa nè ritirò le parole pronunziate. Il testo del discorso pubblicato lunedì dai giornali rimane intatto. Mercoledì fu data ai rappresentanti delle potenze e ai giornalisti stranieri una esatta versione in francese del discorso di Milovanovitch.

« Questi non chiese che gli si desse un termine per preparare la risposta e quel che disse al conte Forgach nella giornata di lunedì lo ripeté mercoledì. Il conte Forgach ritardò la soluzione dell'incidente per la semplice ragione che stava aspettando da Vienna la risposta se il Governo fosse o no soddisfatto delle spiegazioni fornite da Milovanovitch.

« Il giornale *Devni List*, in un articolo di fondo, dice che Milovanovitch ha date spiegazioni al conte Forgach specialmente per dimostrare il coraggioso atteggiamento della Serbia; per difendere la giusta causa della Serbia non è necessario alcun discorso offen-

sivo nè alcuna provocazione. Milovanovite desiderava semplicemente di sottoporre all'opinione delle potenze europee le intenzioni della Serbia e quelle dell'Austria, e perciò non voleva affatto che le sue dichiarazioni fossero travisate con incidenti simili a quelli sollevati dal gabinetto viennese ».

Sulla questione cretese un dispaccio da Costantinopoli, 11, informa che la Porta ha rimesso agli ambasciatori turchi l'ordine del giorno approvato nel meeting di sabato col quale si protesta contro l'annessione di Creta alla Grecia, perchè lo consegnino ai Governi presso i quali sono accreditati.

I giornali di Atene, secondo un dispaccio da quella città in data di ieri, commentano con molta calma e moderazione l'agitazione anticretese a Costantinopoli e dichiarano che la questione cretese non sarà risolta a Costantinopoli, poichè non è di competenza della Turchia. Dal momento che l'isola si trova nelle mani delle potenze protettrici la presente agitazione non ha alcun scopo pratico.

In quanto al boicottaggio contro le merci greche i giornali lo considerano impraticabile, poichè la Turchia importa in Grecia sedici milioni di merci, mentre la Grecia non esporta in Turchia che sei milioni di merci.

Il nuovo Governo venezuelano, presieduto dal generale Gomez, ha deciso di riannodare con le nazioni europee i cordiali rapporti che furono rotti dal deposedo presidente Castro.

A riuscire nello scopo ha inviato in Europa il dottor Paul, ex-ministro degli esteri, il quale giunto ieri l'altro a Parigi si è lasciato intervistare da giornalisti ed ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« Il Venezuela mi ha dato una missione per giungere ad una soluzione affatto pacifica ed amichevole delle divergenze pendenti. Per quanto concerne la Francia, il primo passo fu fatto dal Venezuela accettando che il ministro del Brasile rappresentasse la Francia ed assumesse gli interessi diplomatici. Noi consideriamo le divergenze colla Francia come facilissime a risolversi con un accordo prossimo. Tuttavia crediamo che la questione del ristabilimento delle relazioni diplomatiche non ha nulla a che vedere con le divergenze che noi abbiamo con la Compagnia dei cavi, che saranno oggetto di un accordo fra questa Compagnia ed il Venezuela.

« Circa l'Italia noi non abbiamo dei negoziati seri. Noi non abbiamo da parlare che della questione degli emigrati italiani al Venezuela. Quanto all'Olanda, il Venezuela ha revocato i due decreti interdicensi i trasporti da Trinidad a Curaçao. Il Governo dell'Aia deve nominare un delegato che tratterà con me del definitivo ristabilimento delle relazioni diplomatiche. Per quanto concerne l'Inghilterra, farò piuttosto una dimostrazione di buon volere verso di essa. Infatti l'abrogazione delle misure prese sulle transazioni fra Trinidad, la Ciudad, la Bolivar ha ristabilito le buone relazioni nostre con l'Inghilterra. Rimangono alcune questioni da trattare con delle compagnie private. Esse saranno soggetto di negoziati particolari. Infine, per quanto concerne la Germania, ho soltanto da fare una dimostrazione di buon volere per non creare contrasti nella mia missione ».

Il terremoto in Calabria e Sicilia

Una corrente di vita gulfuza digià fra le rovine dolorose di Messina. Quantunque la città sia distrutta e gli abitanti per la maggior parte morti o profughi in altre città dell'isola e del continente, mentre ottantamila morti stanno ancora sotto le rovine della ridente città, i superstiti si agitano per far rivivere non soltanto la città, ma il suo grande movimento. Il commercio rivive spontaneamente.

Ieri si videro circolare lungo la marina, che è il solo luogo libero dalle rovine e ove è possibile la circolazione, le prime carrozze pubbliche, carri e carrette.

La ditta Cesariello Sorrentino ha spedito per mare trentamila casse di agrumi. Altri speditori attendono a simili spedizioni per altri generi; ed invocano il ripristino degli ormeggi di tutti i piroscafi come prima del disastro.

Anche le persone che hanno perduto decine di parenti i più cari si rianimano ispirati dal sentimento di grande patriottismo per la città natale.

Il tempo è variabile e la pioggia spesso si alterna al sole.

Nella giornata di domenica sono continuate attivamente le ricerche dei sepolti, ma con esito negativo.

È stato provveduto all'escavazione degli edifici pubblici per l'assicurazione dei valori e dei documenti.

Si continua la costruzione delle baracche. È stato distribuito il legname ai cittadini che sono in grado di provvedere direttamente alla costruzione delle medesime.

È stata riattivata nelle vie principali l'illuminazione a petrolio.

La linea telegrafica lungo la costa tirrena è stata riattivata.

Proseguono gli scavi. Ormai si scoprono soltanto i cadaveri in stato di putrefazione.

Nel pomeriggio di ieri ove era il grande magazzino di agrumi del palazzo Pirandello presso piazza San Martino, si sono cominciati ad estrarre i cadaveri di 60 operai che al momento del disastro lavoravano nel confezionare casse di agrumi.

I morti sono scomposti orrendamente e sono stati trovati in gruppi spaventevoli.

Varie squadre, composte di ufficiali del genio e di fanteria, ed i funzionari della direzione di sanità, hanno perlustrato le principali zone crollate onde stabilire l'inizio delle operazioni speciali di disinfezione reclamate dalla scienza.

Sono giunte molte casse di siero antitetanico che è stato diviso a cura della direzione di sanità tra i comuni di Messina, Catania, Reggio e Palermo.

Sullo stato delle cose a Messina, così telegrafò ieri il generale Mazza a S. E. il presidente del Consiglio Giolitti:

« Poichè ieri si salvò ancora un uomo dalle macerie, mentre da 48 ore non se ne trovavano più, ho disposto di far continuare attivamente le ricerche fino che vi sia un estremo barlume di speranza di salvataggi. Sono stati sepolti due cadaveri ritrovati nelle macerie.

« Continuano alacramente i lavori per le baracche che la persistenza del tempo pessimo rende ancora più urgenti. Continuano pure gli scavi negli edifici di proprietà demaniale e nei fabbricati contenenti valori o documenti di pubblico interesse purchè ben distinti dalle proprietà private.

« Continua l'imbarco dei profughi sul piroscampo *Regina Margherita* ove si trovavano già imbarcati circa 800 profughi.

« È stato impresso un impulso sempre più grande al riordinamento dei servizi pubblici mediante l'apertura al transito di piccoli carri della strada lungo la marina fino alla Torre del Faro.

« Si è proceduto allo sgombero dei letti dei torrenti che attraversano la città per evitare il possibile pericolo di inondazioni. Sono stati organizzati sommariamente i servizi comunali indispensabili ed è stata predisposta l'assistenza di sanitari civili. È stato istituito un ufficio municipale di informazioni per rispondere alle numerose richieste di notizie di cittadini scampati al disastro.

« Continua attivamente il rifornimento dei viveri, del materiale sanitario e del legname ai villaggi situati nei dintorni. È stata stabilita all'uopo una maggiore distribuzione lungo la costa e verso l'interno che viene largamente rifornito.

« La salute pubblica e delle truppe è soddisfacente ».

La riorganizzazione dei servizi sanitari continua soddisfacentemente a Messina.

In seguito ad una conferenza avvenuta fra il vice direttore della Sanità, prof. Lutrario, il prefetto e il R. commissario, è stato stabilito di assumere subito in servizio un adeguato numero di medici per ricostituire il servizio di assistenza e di vigilanza sanitaria.

Verrà anche organizzata, con materiale ed apparecchi forniti dal Ministero dell'interno, una stazione di disinfezione.

Il servizio di seppellimento viene ormai effettuato dal municipio mediante becchini borghesi, sotto la direzione di due sanitari. Le inumazioni si fanno presso il cimitero dei colerosi, al campo di San Raineri e al cimitero monumentale.

Il servizio sanitario, la cui sede è stabilita a bordo del vapore *Duca di Genova*, è diretto dal generale medico Ferrero e dal professor Lutrario, i quali sono coadiuvati dal maggiore medico Galli, dal tenente medico Calamita, dai dottori Massona, Cingolani e Masselli del Ministero dell'interno, dal medico provinciale Basile e dal medico del porto Abate.

Quanto prima verranno fatti nuovi accampamenti per le truppe essendosi constatato essere inadatto l'accampamento di esse.

La squadra di soccorso condotta a Messina dal presidente della Deputazione provinciale, avvocato Cocuzza, alla quale si unirono le squadre di Siracusa, di Avola, di Noto, di Modica, di Lentini e di Francoforte, si componeva di 250 medici, farmacisti, volontari, operai zappatori, e distribuiti ai messinesi superstiti tre vagoni di viveri, coperte e legname per baracche, oltre al contenuto di 20 casse di materiale sanitario.

Finora i profughi ammalati ospitati a Siracusa, compresi qualche centinaio divisi nei Comuni della Provincia, superano i tremila, dei quali sono stazionari circa duemila, tutti a carico del Comune che li provvede di vitto, alloggio e indumenti.

Oltre gli ospedali militare e civile funzionano tre grandi ospedali improvvisati, assistiti da circa cinquanta medici, compresi quindici medici maltesi reduci dalla Calabria, dove si recarono per ordine del governatore di Malta.

Gli ammalati vengono assistiti da cittadini e dalle dame siracusane, giorno e notte.

Finora morirono 43 feriti. La marchesa Dora di Rudini ha visitato in compagnia di donna Margherita Francica Nava gli ospedali gremiti di feriti lasciando al sindaco lire mille e annunciando l'arrivo di cento letti inviati dalla Croce bianca di Roma.

Si è costituito il Comitato provinciale. La presidenza è stata conferita al prefetto comm. Borselli. Il Municipio e il prefetto hanno ricevuto notevoli somme per i soccorsi dal Governo e dal Comitato centrale. Brescia ha inviato diecimila lire. Gordon Bennet ha inviato L. 5000. I Comuni della Provincia hanno inviato grande quantità di biancheria, di indumenti e di piccoli sussidi. La Deputazione provinciale di Siracusa ha erogato L. 10,000.

Il Comitato dei profughi messinesi residenti a Siracusa ha deliberato di far voti per la ricostruzione di Messina.

Il commissario straordinario a Messina ha disposto che il servizio ferroviario nell'isola ritorni normale, permettendo il transito alla stazione di Messina, colla sola restrizione che non possono uscire dalla stazione stessa per penetrare in città, le persone non munite di lasciapassare rilasciato dal prefetto.

A Reggio si è cominciato a sbarcare molto materiale per la costruzione delle baracche che si continuano ad erigere, malgrado le burrasche e la pioggia abbondantissima.

Il commissario prefettizio stabilì le modalità del funzionamento delle cucine economiche e gratuite per le quali sono già pronti i viveri e che si spera possano funzionare entro oggi. Cesserà allora la distribuzione dei viveri da parte degli appositi Comitati delle rispettive zone.

È stato notificato che da oggi torneranno in vigore le norme ordinarie per i viaggi ferroviari. Si spera di riattivare completamente la linea tirrena togliendo il trasbordo fra Lazzaro e Pellaro. Gli specialisti del genio militare lavorano febbrilmente per porre la linea in buone condizioni, ed hanno eseguite già parecchie prove con locomotive e carrelli automobili.

A causa dei ritardi nei lavori e dei nuovi danni arrecati alle linee intorno a Reggio dalla pioggia dirotta e prolungata del giorno nove, il servizio senza trasbordo sulla linea Jonica non potrà essere riattivato che entro martedì 12 corrente.

Sulla linea tirrena il servizio verrà ripreso tra Bagnara e Villa San Giovanni entro il 14 corrente, con limitazione ai treni diurni e successivamente, dal giorno che si fa riserva di indicare, anche per tratto Villa San Giovanni-Reggio.

Nel pomeriggio di ieri, a Reggio, il pompiere Pelosi Ernesto, da Napoli, ha estratto vivo dalle macerie in via Fata Morgana il ragazzo cinquenne, Neti Francesco. Il padre Neti Domenico era portiere del palazzo dell'on. Demetrio Tripepi e si trova ora profugo a Genova.

Il piccolo Neti ha avuto le primissime cure dalla guardia di città De Laurentis Filippo, poi è stato ricoverato al posto di soccorso della Regia marina, ove è stato fatto segno delle più amorevoli cure.

Il suo stato generale è meravigliosamente ottimo; il bambino non ha riportato alcuna ferita; pare però che non abbia coscienza del suo stato né ricordi nulla del lungo periodo trascorso sotto le macerie.

Lo stesso pompiere Pelosi ha operato da solo almeno 20 salvataggi, rischiando molte volte la vita.

Assisteva al salvataggio il tenente Mureddu del 69° fanteria.

Da Palmi il generale Tarditi informa:

« I servizi tutti ordinati funzionano regolarmente. Molti ricoveri sono stati fatti od iniziati; ma l'enorme fabbisogno richiede continue e sollecite spedizioni di legname, chiodi e utensili, anche per via di mare, accostando a Gioia, a Bagnara, a Scilla e a Cannitello.

« La zona di Bagnara e di Cannitello è deplorabilmente danneggiata, segnatamente Scilla e Cannitello, totalmente distrutti.

« Requisito il materiale dei privati, ho disposto ed iniziato la costruzione provvisoria di villaggi accanto ai paesi; ho concretato provvedimenti per il ricovero dei bambini abbandonati a San Ferdinando, in case offerte dal marchese Nunziante, sotto la direzione del vescovo di Mileto, che presta generosamente il suo valido concorso.

« Ho imposto calmieri per la vendita dei generi alimentari; sto provvedendo alle espropriazioni per la costruzione provvisoria dei villaggi ».

Nella giornata di ieri, a Messina, stante il tempo pessimo sono stati sepolti soltanto 11 cadaveri. Continuano alacremente i lavori di baraccamenti. Il deputato Micheli ha terminato il censimento del quartiere San Martino; sono state costruite 124 baracche ove alloggiavano 1300 superstiti. Ieri colà sono avvenute tre nascite. La distribuzione dei viveri è fatta in base al censimento.

Il quartiere San Martino è illuminato a fanali a petrolio. Questi fanali sono rimasti in piedi.

*** Molti Comitati di soccorso ed enti morali in tutta Italia hanno manifestato l'intenzione di procedere direttamente e con i loro mezzi alla costruzione di baracche da servire di temporaneo ricovero alle popolazioni superstiti dei vari luoghi danneggiati dal recente disastro in Sicilia ed in Calabria.

Tale generoso e lodevolissimo proposito non può non incontrare il pieno gradimento del Governo, il quale ha però il dovere di regolare la iniziativa privata, per far sì che essa possa dare il massimo rendimento ed esplicarsi con il minor dispendio possibile di tempo e col migliore impiego di danaro. E poichè spetta al Governo anche il compito di integrare l'azione privata provvedendo direttamente alla costruzione di baracche, occorre, per evitare duplicazioni, che l'opera governativa e quella privata procedano coordinatamente.

S. E. il ministro dei lavori pubblici, Bertolini, rivolge pertanto preghiera a tutti i Comitati ed enti morali perchè, prima di iniziare la loro volontaria e generosa opera, informino dei loro intendimenti i due uffici, che, sotto la dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, sono stati incaricati di dirigere e coordinare tutto il lavoro di costruzione di baracche e cioè, per le due Province di Messina e di Reggio, l'ufficio speciale del Genio civile testè istituito a Messina, sotto la direzione dell'ingegnere capo cav. Simonetti, e, per le due Province di Catanzaro e di Cosenza, l'ufficio speciale diretto dall'ispettore superiore del Genio civile a Catanzaro cav. Agazio. In tal modo, pur lasciando che l'iniziativa privata si svolga nelle località da essa preferite, sarà ad ogni Comitato od ente affidato un compito ben determinato e definito, al quale potrà applicarsi subito, senza pericolo che l'opera sua abbia ad incontrarsi od a sovrapporsi con quella degli altri privati o del Governo.

Inoltre, essendo stato già fissato il tipo di baracca da erigere sui luoghi danneggiati, i Comitati avranno modo di prenderne conoscenza e di contribuire così ad ottenere quella unità di indirizzo e di attuazione pratica che è altamente desiderabile nell'interesse delle popolazioni danneggiate.

I soccorsi.

Fra le nazioni che con slancio di vera fraternità si adoperarono e si adoperano tuttavia a beneficio delle vittime del terremoto la Francia tiene uno dei primi posti. Nel Consiglio dei ministri tenutosi all'Eliseo è stato deciso di chiedere al Parlamento, a titolo eccezionale, l'apertura di un credito straordinario di un milione, per venire in aiuto delle vittime del disastro senza precedenti che ha colpito l'Italia meridionale.

Il ministro della marina ha reso poi conto delle condizioni nelle quali la divisione navale francese è stata inviata nelle acque di Messina ed ha compiuto la sua missione. I soccorsi apportati dai marinai francesi hanno contribuito largamente a sollievo delle miserie cagionate dal disastro.

A nome del Governo sarà dato un attestato di soddisfazione al contrammiraglio Le Pord, agli ufficiali e agli equipaggi.

In tutte le capitali europee continua l'elargizione di cospicui soccorsi pecuniari. A Berlino il principe e la principessa Enrico di Prussia hanno fatto pervenire al Comitato nazionale di soccorso per le vittime del terremoto di Calabria e Sicilia la somma di 3554 marchi, di cui mille come loro offerta personale.

Il Comitato di Colonia ha inviato al Comitato nazionale 53 mila marchi.

Oltre alle offerte in danaro continuano quelle in oggetti di vestiario, ecc. A Vienna gli arciduchi Francesco Ferdinando, Ranieri e Federico hanno elargito ciascuno somme rilevanti. L'arciduca Leopoldo Salvatore e l'arciduchessa Bianca hanno incaricato l'amministrazione delle loro proprietà di Viareggio di inviare sui luoghi del disastro cento ettolitri di vino.

La Banca austro-ungarica ha elargito la somma di ventimila corone.

Le sottoscrizioni a New York ascendono a due milioni e 500 mila lire. Il Consiglio municipale di Marsiglia ha stanziato 15 mila lire.

A Zagabria, sotto il protettorato del Banco di Croazia, l'arcivescovo mons. Posilovic ha organizzato un Comitato di soccorso.

Alla Camera dei deputati, a Madrid, il ministro delle finanze presentò un progetto di legge per un credito di 200 mila pesetas.

Il Consiglio dei ministri dello Stato di Vittoria, a Melbourne, votò 4 mila sterline. Il totale delle sottoscrizioni a Parigi ascendeva ieri a 701,936 lire.

L'ambasciatore d'Italia a Costantinopoli ha ricevuto una rappresentanza del battaglione di cacciatori di Monastir che gli ha presentato le condoglianze per la catastrofe di Sicilia e Calabria e gli ha consegnato seicento piastre, frutto delle sottoscrizioni fatte fra gli ufficiali e soldati a favore dei danneggiati dalla catastrofe.

Il Duca di Connaught, che in questi giorni sta facendo una crociera

nel Mediterraneo orientale, ha voluto vedere personalmente i luoghi colpiti dal terremoto e ispezionare l'ospedale impiantato dai marinai inglesi a Catania. Egli quindi sospese la crociera e si diresse verso lo stretto di Messina.

Il Duca, a Messina, è probabile, quantunque viaggi nel più stretto incognito, faccia visita alle autorità italiane per esprimere loro le sue condoglianze.

Dopo una visita a Messina e a Reggio il duca si recerà alla Catania per vedere l'Ospedale inglese e poi verrà a Siracusa ove incontrerà il figlio, principe Arturo, che parte oggi da Napoli e viene a raggiungere il padre, del quale da qualche giorno è stato nominato aiutante di campo.

Il duca rientrerà quindi immediatamente a Malta.

A Catania, ieri, con l'intervento dell'addetto militare dell'Ambasciata d'Austria-Ungheria a Roma, la Società volontaria viennese di salvataggio ha aperto delle cucine economiche per la preparazione vivande per gran parte dei profughi di Messina.

Le cucine funzionano regolarmente distribuendo le razioni rapidamente preparate in tre punti della città.

È giunto pure il conte von Wilczek, consigliere intimo, ciambellano di Corte e membro della Camera dei signori di Vienna.

Giunsero pure il conte von Vetter, presidente della Società viennese di pronto soccorso, il conte von Wilczek, presidente dell'Ambulanza dei volontari viennesi, allo scopo di sorvegliare il funzionamento delle cucine portatili, già iniziato dalla squadra viennese, la quale distribuisce giornalmente oltre dodicimila razioni di viveri ai profughi Messinesi.

Iersera si recarono a visitarli il prefetto e il comandante del presidio.

La squadra viennese è fatta segno a dimostrazioni di simpatia e di gratitudine.

La spedizione è composta dei dottori Colmers, Tuercke, Eckstein e Kopp, di quattro infermieri, di otto suore e di un interprete, accompagnati dal vice console italiano a Berlino, prof. Rebajoli.

La spedizione è fornita di medicinali, di un armamentario chirurgico, di viveri e di indumenti e può provvedere alle cure di 250 feriti.

È giunto a Messina l'incrociatore inglese *Lancaster*. È giunta pure la R. nave *Dandolo* per servire come caserma per la difesa marittima.

La circolazione dei treni da e per Messina è stata regolarmente ristabilita. Vi è soltanto per i viaggiatori il divieto di entrare in città senza il permesso del prefetto.

Il prof. Lutrario della Direzione generale di sanità pubblica accompagnato dal medico provinciale si recò a scegliere l'area ove sorgerà il baraccamento dell'ospedale civico sotto la direzione del prof. Cammareri. È stato predisposto anche l'impianto di tre farmacie civili a sud, a nord e nel centro della città, in vicinanza dei baraccamenti provvisori occupati dai superstiti.

Col permesso delle autorità è stata fatta una colletta fra i soldati a favore dei superstiti. Vi sono state scene commoventissime. Alcuni soldati hanno contribuito perfino con dieci lire.

Le autorità hanno proibito gli scavi per il ricupero dei valori onde evitare inconvenienti derivanti dagli scavi operati da persone estranee ai possessi altrui. Il prefetto nominerà una Commissione di spettabili cittadini, assegnati a varie zone, i quali daranno garanzie per coloro che assumeranno il lavoro di escavazione nelle proprie abitazioni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re si è recato, ieri, in automobile, accompagnato dal maggiore Selby, all'Istituto Umberto I, a San Cosimato, per visitarvi i profughi.

Il Sovrano fu ricevuto dal direttore signor Erculei, dal personale della direzione e dalle suore. Volle visitare le camerate, interrogando molti dei ricoverati, rimanendo assai soddisfatto della pulizia e dell'ordine con cui è tenuto l'Istituto.

S. M. la Regina Margherita si recò, ieri, a villa Grazioli, a visitare l'ospedale della Croce Rossa italiana colà impiantato per i feriti nei disastri di Calabria e Sicilia.

Sua Maestà venne ricevuta dal personale sanitario e dai duchi Grazioli-Lante.

Sua Maestà s'intrattenne oltre mezz'ora presso i feriti ed ebbe per tutti parole d'incoraggiamento.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta hanno versato alla Banca d'Italia la somma di L. 20,000, quale personale loro elargizione a pro' dei danneggiati del terremoto.

S. A. R. il duca di Genova, arrivato nelle acque di Messina dopo la partenza di S. M. il Re, restò otto giorni sulla R. nave *Regina Margherita* donde giornalmente fece frequenti escursioni in tutti i paesi danneggiati della costa sicula e calabra e specialmente a Reggio e a Messina.

Ieri visitò il faro e nel pomeriggio discese per l'undicesima volta a Messina col seguito e, accompagnato dal generale Mandile, si recò a visitare l'attendamento in piazza San Martino oltre ai punti più danneggiati, assumendo informazioni anche direttamente dai superstiti e compiacendosi pei provvedimenti presi dal comando.

Sempre più impressionato dall'immane catastrofe, dopo la lunga visita, ritornò a bordo della *Regina Margherita*.

Per i danneggiati dal terremoto. — Ieri alle 17 alla Consulta, presieduta da S. A. R. il duca di Aosta, si è riunito in adunanza plenaria il Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto.

Anzitutto il Comitato ha preso atto delle offerte di S. M. il Re e delle LL. AA. RR. i duchi di Aosta.

Indi, in tesa ed approvata la relazione dell'operato della Commissione esecutiva, esposta dal presidente di questa, generale Pollio, il Comitato ha intrapresa la discussione delle questioni, pel momento attuale più importanti, che sono quelle dei soccorsi ai profughi della costruzione di baracche, e della assistenza agli orfani ed agli invalidi.

Sulla questione dei profughi il Comitato ha esaminata la situazione creata dall'agglomeramento di grandi masse di profughi nelle grandi città della Sicilia e a Napoli, onde derivano grandi inconvenienti di ogni specie, che debbono essere al più presto riparati.

A tale proposito S. A. R. il Duca d'Aosta ha esposto al Comitato il risultato delle sue personali osservazioni, facendo rilevare come la carità dovrebbe esercitarsi essenzialmente a favore delle donne, dei fanciulli e degli inabili, mentre uomini validi, riuniti in squadre, dovrebbero al più presto essere rimandati nei rispettivi paesi, sia per attendere al raccolto degli agrumi, sia per essere impiegati nei lavori che l'autorità sta facendo eseguire. Ciò è tanto più indispensabile in quanto nella massa dei profughi abbondano i lavoratori della terra e gli operai.

S. A. R. ha inoltre rilevato che i colpiti dal disastro possono di-

stinguersi in tre categorie: nulla tenenti, piccoli proprietari e professionisti, che hanno perduto tutto o quasi tutto il loro avere, e ricchi.

I più disgraziati sono i secondi, cui dovrà specialmente essere rivolta con intensità l'opera benefica, che indirettamente gioverà anche ai primi.

Il Comitato, facendo plauso a tali criteri, ha espresso il voto che si provveda a rimandare al più presto, e non appena saranno pronti i mezzi di ricovero, i profughi validi di Calabria ai rispettivi paesi: e che quanto ai profughi di Messina sia pure, non appena possibile, agevolato il ritorno, specialmente per quella parte di essi che non abitava nella città propriamente detta, ma nelle molte frazioni rurali.

A facilitare, intanto, lo sfollamento dei profughi dalle grandi città, il Comitato ha accolta la proposta della Commissione esecutiva, che si procuri il collocamento degli operai e contadini nelle località, ove più facilmente possano trovare lavoro, sussidiandoli nel primo loro stabilimento. A tale fine è stata messa a disposizione della Commissione esecutiva un'ulteriore somma di L. 500,000.

Il Comitato si è in secondo luogo occupato a lungo della questione delle baracche, che si collega intimamente alla questione dei profughi, e prendendo atto di quanto ha già al riguardo predisposto il Ministero dei lavori pubblici, ha deliberato di coordinare all'azione di questo l'opera propria e quella dei Comitati locali, in guisa che nel più breve tempo possa essere adeguatamente provveduto in tutto il territorio colpito dal disastro.

A tale scopo ha dato mandato di fiducia alla Commissione esecutiva, mettendo a disposizione di questa la somma di un milione.

Da ultimo il Comitato si è occupato della questione degli orfani e degli inabili. Ed avendo appreso con compiacimento la avvenuta costituzione dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » per provvedere alla tutela degli orfani, ha deciso di coadiuvare con tutti i mezzi l'azione pietosa, ed ha messo a disposizione della Commissione esecutiva L. 200,000.

Ha infine dato mandato alla Commissione stessa di studiare e predisporre proposte concrete di provvedimenti a favore degli inabili al lavoro per causa del terremoto.

Con le assegnazioni fatte ieri il Comitato ha così disposto finora la somma di L. 2,700,000.

La seduta fu tolta alle ore 20.

*** Il presidente del Comitato promotore dell'Opera nazionale di patronato, on. Chimirri, dietro opportuni accordi, convocò insieme al Comitato promotore di detta Opera il Comitato di soccorso, composto dalla contessa Spalletti, presidente, dalle signore Ascoli, Chiaraviglio, baronessa Ermellina De Renzis, signora Pollio, principessa di Venosa, dagli onorevoli Chimirri, Finocchiaro-Aprile, dal comm. Stringher e dal signor Antonio De Grazia, segretario.

L'on. Chimirri ha ringraziato vivamente gli intervenuti di avere aderito alle proposte di fondare in uno solo i due Comitati, per dare unità e maggiore efficacia alla loro azione, indirizzando gli sforzi comuni al conseguimento dei fini rispettivi, che si aiutano e si completano a vicenda.

La fusione non altera nè modifica gli atti compiuti finora, tanto dal Comitato di soccorso quanto dal Comitato promotore, il quale compie così, in modo degno, il suo lavoro preparatorio iniziato con la circolare del cinque volgente che diffuse e popolarizzò la proposta opportunissima di creare in favore delle misere creature tutte orfane del terremoto un'opera nazionale di patronato continuativa permanente che assicura ad esse definitivo collocamento ed una sicura tutela giuridica.

La provvida iniziativa raccolse largo plauso e universale consenso nel paese e sono centinaia le azioni sottoscritte finora.

S. M. la Regina si degnò di accordarle il suo alto patronato e il ministro della R. Casa partecipò alla presidenza del Comitato promotore la Sovrana determinazione con la seguente lettera:

« La iniziativa così rispondente al sentimento di materna pietà che tanto anima la nostra Augusta Sovrana per la sorte dei pic-

coli derelitti, ha incontrato il più ampio plauso della M. S. la quale ha di buon grado acconsentito ad accogliere la nascente opera, così eminentemente provvida nella circostanza funesta, sotto l'Alto Suo Patronato, autorizzandola altresì ad intitolarsi all'Augusto Suo Nome, coll'augurio che questo le valga come auspicio di ordinata, efficace, soccorrevole azione quale la specialità del suo nobile fine richiede ».

L'adunanza incarica il presidente di far pervenire alla Graziosa Sovrana l'espressione del suo profondo rispetto e della più viva riconoscenza.

Messa a partito la fusione dei due Comitati è votata all'unanimità.

Per effetto della concessione Sovrana la nuova istituzione assume il titolo di opera nazionale di patronato « Regina Elena » sotto l'alta presidenza di S. M. la Regina.

In conseguenza di che, osserva l'on. Chimirri, la presidenza effettiva del Comitato esecutivo viene di diritto alla contessa Spalletti già designata da Sua Maestà a presiedere il Comitato di soccorso.

Precedendosi quindi alla nomina del vice presidente viene eletto per acclamazione l'on. Chimirri, il quale invita la contessa Spalletti ad occupare il seggio presidenziale.

La contessa Spalletti comunica all'assemblea che il Comitato di soccorso ha già provveduto alla nomina di Sottocomitati a Roma, Palmi, Palermo e Catania per raccogliere gli orfani, fare le debite constatazioni e provvederli di temporaneo ricovero. Essi saranno ordinati con le norme adottate pel Sottocomitato di Napoli inviati dal Comitato promotore, presieduto dalla signora Turin e composto della contessa Ilda Francesetti e della dottoressa Labriola, coadiuvate da distinte dame napoletane e della Croce Rossa. Il Sottocomitato di Napoli funziona egregiamente e potrà servire di modello agli altri.

Si procede alla nomina di alcune Sottocommissioni, una delle quali per riunire e classificare tutte le offerte che giungono numerose pel collocamento degli orfani ed un'altra per provvedere agli orfani di età superiore agli anni dodici.

Il Comitato esecutivo, si adunerà tutti i giorni nella sua sede a palazzo Sciarra, in Roma.

*** Il Comitato nazionale sorto in Roma dopo la morte di E. De Amicis per fondare in suo nome un'istituzione benefica per la fanciullezza e che aveva riunito nella nobile iniziativa tutte le organizzazioni scolastiche, ha deciso di indirizzare l'opera sua in pro' dei bambini orfani calabresi e siciliani, raccogliendone subito il maggior numero possibile nell'ospizio Marino di Anzio, generosamente concesso.

Il Comitato centrale di soccorso presieduto da S. A. R. il duca di Aosta, ha, come è già noto, concesso il suo alto patronato.

Ora il Comitato De Amicis, sull'inizio di tradurre in atto il fine per cui s'è costituito, si rivolge a tutta la grande famiglia della scuola italiana nella speranza che voglia dare il maggior concorso di simpatia e d'incoraggiamento all'istituto De Amicis, di Anzio, tenendo presente che ogni contribuzione di L. 150 assicura l'ammissione di un nuovo orfano nell'Istituto.

*** Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale di previdenza nell'adunanza del 9 gennaio ha deliberato di sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione i seguenti provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 di Messina e di Reggio Calabria:

Istituzione di cento rendite vitalizie di 120 lire annue con capitale da prelevarsi dall'entrata ordinaria del 1908, per essere erogate a persone di condizione operaia a sensi dell'art. 13 della legge 30 maggio 1907, n. 376, le quali in causa del terremoto del 28 dicembre 1908 delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, si trovino senza mezzi di sussistenza ed abbiano l'età di almeno 60 anni compiuti o siano divenuti inabili al lavoro.

Nel conferimento delle rendite vitalizie sarà data la precedenza agli operai iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e per tutti sarà titolo prevalente per la concessione della rendita prima la inabilità al lavoro e poi la vecchiaia, in ragione di età.

*** S. E. il presidente del Consiglio ha diramato ai prefetti del Regno la circolare seguente:

« Per meglio regolare la distribuzione dei soccorsi evitando gli abusi e truffe e per meglio agevolare l'identificazione dei profughi del terremoto, si prega di provvedere d'accordo col Comitato di soccorso che si costituiscono una o più Commissioni secondo il bisogno e il numero dei profughi costì esistenti, componendole coi migliori elementi messinesi e calabresi residenti normalmente in cotesta città e con alcuni profughi che per la condizione e posizione sociale possano offrire maggiori garanzie.

« A detta Commissione o Commissioni è da affidarsi il riconoscimento dei profughi in cotesta città e Provincia al quale dovrebbe subordinarsi fin dove è possibile la concessione dei sussidi ».

*** Durante la giornata di ieri, coi treni provenienti da Napoli, arrivarono a Roma diversi profughi, fra cui il senatore Todaro con la famiglia, miracolosamente scampati alla catastrofe.

*** Ieri, da Fiumicino, è partito il piroscafo *Gianicolo*, con a bordo una squadra di medici inglesi ed un ingegnere e con un'abbondante provvista di medicinali, viveri ed abiti per i danneggiati dal terremoto in Calabria.

Questa è la seconda spedizione per la Calabria che hanno inviato l'ambasciata ed il consolato d'Inghilterra a Roma, efficacemente coadiuvati dall'Union club e dalla colonia inglese di Roma.

*** Diretto a Napoli ha transitato ieri da Roma un treno della Croce Rossa francese, composto di 13 vagoni bagagliai, contenenti soccorsi d'ogni genere.

Nella diplomazia. — Ieri è giunto a Roma il nuovo ambasciatore di Turchia Hakky bey. L'intero personale dell'ambasciata di Turchia si trovava a riceverlo alla stazione.

Servizio postale. — Il Ministero delle poste e telegrafi comunica che con la Sicilia si è avuto un miglioramento essendosi potuta attivare una comunicazione telegrafica tra Napoli e Catania ed un'altra tra Roma e Messina, oltre a quelle che si avevano mediante il cavo tra Napoli e Palermo e le due comunicazioni Roma-Palermo e Napoli-Palermo; perchè in conseguenza dei lavori che continuano e del cattivo tempo, le comunicazioni terrestri con la Sicilia non sono troppo sicure.

In ogni modo, in seguito alla riattivazione delle comunicazioni tra Napoli e Catania, e tra Roma e Messina, è stata riammessa l'accettazione dei telegrammi privati per gli uffici della provincia di Messina.

Stante però le condizioni dei luoghi colpiti dal terremoto, i telegrammi per gli uffici dei circondari di Messina e di Reggio Calabria sono accettati a rischio dei mittenti.

Marina mercantile. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova — È giunto a Buenos Aires il *Bologna*, della Società Italia — Da Alessandria ha proseguito per Genova il *Polcevera*, della N. G. I. — Da Tarifa ha transitato il *Duca degli Abruzzi*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 11. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli: Secondo i giornali, il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, ha deciso di non accettare l'offerta di due milioni e mezzo di lire turche fatta dall'Austria-Ungheria.

BETHUNE, 11. — Stamane si è proceduto all'esecuzione capitale dei quattro componenti la banda Pollet condannati a morte, tra essi erano i due fratelli Pollet che sono morti coraggiosamente.

Da tre anni nessuna esecuzione capitale era stata più fatta in Francia.

COSTANTINOPOLI, 11. — *Camera dei deputati.* — L'aula e le tribune sono gremite. Parecchi principi imperiali assistono alla seduta.

